

ACR



30047-24

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Sent. n. sez. 471/2024
CC - 23/04/2024
R.G.N. 6396/2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

lh

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 24 agosto 2023 il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione proposta da Serban Vitalis avverso il diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta in quanto il Serban non aveva indicato, nella relativa istanza, il proprio codice fiscale, come previsto a pena di inammissibilità dell'art. 79 DPR 155/2002, ma aveva indicato il codice fiscale di cui era titolare nello Stato di residenza (Romania) e la propria residenza all'estero.

A motivo della decisione il Tribunale rilevava che il ricorrente, cittadino rumeno residente in Italia, avrebbe dovuto, in quanto cittadino dell'Unione Europea, richiedere il codice fiscale ad un ufficio territoriale della Agenzia delle Entrate, e non aveva dedotto né allegato nessun impedimento al riguardo. Precisava che l'ordinanza della Corte Costituzionale n.144 del 2004, invocata dal Serban, regolava il caso di stranieri presenti irregolarmente nel territorio dello Stato ovvero il caso in cui, per ragioni oggettive, l'interessato non possa provvedere alla indicazione del codice fiscale.

2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso il Serban Vitalis.

2.1. Con unico motivo denuncia violazione della legge penale in relazione all'art. 79 del DPR n.115/2002, come interpretato dalla decisione della Corte Costituzionale n.144 del 2004, secondo cui il cittadino straniero non residente nel territorio italiano può presentare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato allegando il proprio domicilio all'estero. Le conclusioni assunte dal Tribunale con l'ordinanza impugnata erano contrarie ai principi fondamentali posti a tutela del diritto di difesa, richiamato dalla Corte Costituzionale nella decisione citata.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. L'art 79 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), prevede, a pena di inammissibilità della domanda di ammissione al patrocinio dei non abbienti, l'indicazione del codice fiscale. In sede di disciplina dei casi in cui è obbligatoria l'indicazione del codice

fiscale, il testo dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), prevede espressamente che «l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'art. 4» - dello stesso d.P.R. - «con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero». Il citato art. 4, primo comma, lettera a), del d.P.R. n. 605 del 1973 richiede, ai fini dell'attribuzione del numero di codice fiscale delle persone fisiche, esclusivamente i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale.

3. Il Serban ha dedotto che, al momento del deposito dell'istanza, era presente da soli 40 giorni sul territorio italiano e che dunque, al momento della presentazione della richiesta di ammissione del patrocinio a spese dello Stato, non aveva la titolarità di un codice fiscale italiano, ma del codice fiscale del paese di residenza (la Romania), che aveva indicato nel ricorso unitamente al proprio domicilio nello stato di residenza.
4. Orbene, alla stregua della normativa sopra indicata, agli effetti dell'ammissibilità dell'istanza diretta ad ottenere il beneficio in questione, nulla appare escludere la possibilità che lo straniero non residente in Italia, pure se residente in un paese UE, in luogo dell'indicazione del codice fiscale, fornisca i dati di cui all'art. 4 citato, oltre al proprio domicilio all'estero. Dalle norme in questione, infatti, non si ricava alcun onere, per il cittadino straniero non residente, di munirsi di un codice fiscale italiano al fine di avanzare la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fermo restando l'obbligo, di cui all'art 76 del DPR 115 del 2002, di allegazione alla istanza del reddito prodotto come risultante dalla ultima dichiarazione presentata nel paese di residenza.
5. Né la lettura della ordinanza n.144 del 2004 della Corte Costituzionale porta alle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Roma. In quella sede il giudice delle leggi, decidendo sulla legittimità costituzionale dell'art. 79 DPR 115/ 2002 se interpretato nel senso di richiedere, a pena di inammissibilità, anche per il cittadino extracomunitario il codice fiscale, ha rilevato che la lettura congiunta dell'art. 6 e dell'art. 4 del DPR n.605 del 1973 consentiva di ritenere sufficiente, per il cittadino straniero irregolare, la sola indicazione del domicilio nel paese estero. Dall'ordinanza citata non si ricava però, come si ritiene nel provvedimento impugnato, che il presupposto di applicazione dell'art. 4 DPR n.605 del 2002 sia il fatto che l'istante si trovi nella impossibilità di richiedere la titolarità del codice fiscale italiano.
6. Alla luce di quanto esposto si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Presidente del Tribunale di Roma per nuovo esame.

PQM

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Roma.

Roma, 23 aprile 2024

Il Consigliere estensore

Loredana Miccichè



Il Presidente

Salvatore Dovere



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 23 aprile 2024



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Irene Caliendo

